Lezione V
Il diritto di proprietà

Parole chiave: proprietà-concezioni-limiti

Come abbiamo visto nella lezione precedente, la dimensione interpersonale e sociale dell' economia è ordinata in primo luogo dal diritto. A sua volta, questa dimensione giuridica dell 'economia è basata, secondo Rosmini, su due pilastri fondamentali che sono i diritti di proprietà e di libera concorrenza. In questa lezione ci concentraremo sul primo.

Rosmini parte in questo argomento della discussione con l'utilitarismo e il socialismo e cerca di stabilire una nuova teoria personalista della proprietà privata. Infatti, secondo Rosmini, esiste, in primo luogo, una proprietà che ha la persona sulla sua propria natura: il suo proprio corpo e anima sono proprietà perché hanno un legame intrinseco con il principio personale che non può essere distrutto senza danneggiare severamente la dignità della persona. Ma questa proprietà si estende anche al di fuori della soggetività come proprietà delle cose esterne che costituisce il rapporto giuridico di base in cui si inseriscono nostri rapporti economici con le cose e le altre persone. Ma mentre la proprietà che ha la persona sulla sua propria natura è un diritto *connaturale* e quindi inalienabile che fa parte della stessa essenza del essere umano, la proprietà delle cose esterne costituisce un diritto *acquisito*, nella misura in cui essa soddisfa determinate condizioni.

Il roveretano rifiuta una concezione puramente fattuali della proprietà. La proprietà privata delle cose non si costituisce per il solo fatto di stabilire una relazione di possesso, occupazione, lavoro o utilità con una cosa. In allusione al utilitarismo di pensatori come Locke, Rosmini sostiene che l'accettazione del lavoro o la sola utilità “come fonte universale del diritto di proprietà significa non vedere che l'essenza del diritto sia morale, e che la sua essenza morale si trova solo in un corrispondente dovere giuridico". [1]

Ma Rosmini anche critica le concezioni puramente sociali o morali della proprietà come quelle che la giustificano sia dalla utilità collettiva, la reciprocità o il consenso in pensatori come Bentham, Genovesi o Rousseau, sia dalla necessità o il merito in pensatori socialisti.

Secondo Rosmini, le giustificazioni sociali della proprietà mancano di solidità, perché "i primi esseri umani hanno vissuto per lungo tempo in uno stato di società famigliare", vale a dire, in fase di società pre-politica, ed è evidente che il diritto di proprietà esisteva tra di loro. Inoltre, è altrettanto evidente che "se la proprietà non esisteva e non poteva esistere prima della società civile, i fondatori stessi, prima di fondare la società civile, non avrebbero nulla. Come potrebbero, pertanto, essi avere fatto leggi senza una decisione arbitraria su qualcosa a cui essi stessi non avessero alcun diritto? "[2]

---

[1] *FD*, n. 368.
[2] *FD*, n. 333.

Per quanto riguarda la reciprocità come il fondamento della proprietà, Rosmini sostiene che se è vero che il principio di reciprocità è "necessario per dare forza al dovere di rispettare la proprietà di altri ",[3] sarebbe inefficace "se quelli tra i quali abitamo mancassero di tutti i sentimenti di giustizia." [4] In relazione al consenso, lui ritiene che "è impossibile spiegare come il consenso presente potrebbe impegnare il consenso futuro ". [5] Inoltre, “fondare la proprietà sul potere coercitivo della società è insostenibile perché "abbiamo visto che è un diritto morale, non un potere fisico ".[6]

In relazione alle soluzioni proposte da "sansimoniani, cartisti e comunisti" e altri socialisti utilitaristi, che trovano il diritto di proprietà sul "aritmetica o la parità di merito o di bisogno",[7] Rosmini sostiene che questi "ultra-radicali ignorano la dimensione di fatto e storica della proprietà" che presuppone che, per che una cosa divengi propria, è sufficiente che io giudichi sulla base di alcuni motivi speculativi che mi appartengono". [8] Per Rosmini, invece, "la razza umana non ha mai capito la parola 'proprietà' in questo modo”. Infatti, se si facesse un tentativo di distribuire la proprietà in "parti aritmeticamente uguali "," sarebbe chiaro che alcune persone avranno abbondanza e altri insufficienza". [9] Inoltre ", sarebbe assurdo pensare che tutta l'umanità dovesse distribuire tutte le cose disponibili ", e " se questa responsabilità è data a pochi, essi saranno giudicati dalla moltitudine in casi di ingiustizia? In questo caso, tutta l'umanità dovrebbe intervenire, sia come distributori o come giudici della distribuzione",[10] cosa che è evidentemente assurda.

"Analoghe osservazioni -afferma Rosmini- possono essere effettuate sul sistema di distribuzione di beni in base al merito", a cui dobbiamo aggiungere le ulteriori difficoltà di "cercare un tribunale umano in grado di giudicare infallibilmente il vero merito" e anche se tale cosa fosse possibile, non potrebbe essere il fondamento della proprietà stabile dal momento che "il merito di ogni persona cambia da momento a momento". Rosmini anche sottolinea che "se si può rivendicare il merito di quanto è disponibile, la mancanza di merito richiede la privazione di ciò che è disponibile", essendo la conseguenza di questo che "un buon numero di persone moriranno di fame ". [11] Allo stesso modo, Rosmini critica l’argomento socialista dei bisogni perche "dire che gli esseri umani hanno bisogno di utilizzare le cose [...] dimostra nulla. Avere bisogno di cose non costituisce un diritto".[12] Quindi,"non ci sarebbe nessuno da giudicare i bisogni degli individui"e "ogni persona sosterrebbe, con motivo apparente, che egli dovrebbe misurare i

---

[3] *FD*, n. 355.
[4] *FD*, n. 356.
[5] *FD*, n. 335.
[6] *FD*, n. 349.
[7] *FD*, n. 430.
[8] *FD*, n. 431.
[9] *FD*, n.442.
[10] *FD*, n. 443.
[11] *FD*, n. 444.
[12] *FD*, n. 435.

propri bisogni ", il che porterebbe al fatto che "un accordo in questi casi fosse impossibile." [13] Per questo bisogna aggiungere il fatto evidente che "i bisogni sono di vario tipo" e "sono soggetti anche ad un continuo e rapido cambiamento", il che significherebbe "la lotta e la guerra [...] a causa di che ogni possibilità di discussione sarebbe impossibile ".[14] Da lì, Rosmini conclude che tutte queste concezioni della proprietà "sono *gratuite* rispetto alle loro prime e fondamentali proposizioni e impossibili rispetto alla loro esecuzione." [15]

Rosmini tenterà trovare una via d'uscita da questi concezioni utilitaristiche e socialiste della proprietà reintegrando gli elementi di utilità, occupazione, lavoro, bisongo o di merito, che quelle concezioni separano e assolutizzano. Il roveretano incorporerà questi intorno all'idea della "congiunzione dei beni con la persona. Infatti, secondo Rosmini, la proprietà è il risultato della congiuntura di alcuni beni non con un semplice individuo, ma con una persona, secondo un triplice rapporto: "fisico", "intellettuale" e "morale". Nessuna di queste tre dimensioni può essere trascurata o separatamente assolutizata.

La dimensione fisica deriva dell' "occupazione" di una cosa fatta in un certo momento concreto della storia che è un dato di fatto che nessuna speculazione astratta può ignorare. Ma l'occupazione non è sufficiente. Quest'ultima è legittima solo se include la dimensione intellettuale di un "uso fecondo " che è o può essere fatto delle cose possedute. Pertanto, anche se la cosa è stata utilmente impiegata, questo utilizzo deve includere anche una dimensione morale, che implica un rapporto di rispetto alla legge morale e giuridica, sia nella occupazione sia nell' uso. In questo senso, il diritto di proprietà si verifica solo se la persona, in possesso di questa triplice dimensione in se stessa, "personalizza" la cosa, la rende una estensione di se stessa. Come la persona è il primo soggetto di diritto, trasforma la cosa in giuridicamente propria e in grado di essere rispettata in questa condizione dagli altri.

Il diritto di proprietà di Rosmini non è poi né socialista, né individualista ma personalista, vale a dire, personale, sociale e interpersonale, tutti ad un tratto. Infatti, secondo lui, il diritto di proprietà non può mai essere quello di "un individuo isolato che si appropria cose, senza riguardo per i suoi connaturali esseri umani", ma della persona che "coesiste con altri esseri umani ai quali è collegata attraverso la sua intelligenza e moralità".[16] In questo modo, il diritto di proprietà, come tutti gli altri diritti –secondo abbiamo già visto nella lezione precedente- è subordinato all'idea della giustizia e alla legge morale oggettiva e implica, nella sua origine, una trascendenza in relazione al soggetto di diritto e comprende agli altri:

> Se [egli] rende le cose proprie, pertanto, egli deve prendere in considerazione altri. Il mero capriccio non può più fornire una buona base per il diritto di proprietà. [17]

---

[13] *FD*, n. 445-446.
[14] *FD*, n. 445-446.
[15] *FD*, n. 447.
[16] *FD*, n. 879.
[17] *FD*, n. 879.

Da lì, Rosmini critica duramente quelli "che propongono il più crudo e inesorabile diritto di proprietà che essi dichiarano lecito pur ammettendo il suo carattere essenzialmente immorale." [18] Da questo, ne consegue che, anche se "il diritto di proprietà è uno", è anche un diritto *relativo* e *complesso* con molti "modi, azioni, applicazioni e funzioni". Infatti, essendo "il soggetto, uno e semplice, produce proprietà come una cosa unica, 'quasi compatta'. Ma quando la proprietà è considerata in rapporto con altre persone, è moltiplicata e trasformata in tanti diversi diritti in quanto vi sono particolari rapporti con queste persone […]".[19] In questo modo, da questa natura relativa e molteplice del diritto di proprietà, sorgono i *limiti* di questo diritto:

> Secondo il diritto razionale, quindi, ci sono i limiti alla proprietà privata. [20] […] In primo luogo, essa è limitata quando vi è un diritto di esercitare alcuni, ma non tutti gli atti di proprietà; in secondo luogo, si è limitata quando il diritto di esercitare atti di proprietà è relativo ad alcune persone, ma non ad altre. [21]

Vediamo alcuni di questi limiti della proprietà privata, presentati da Rosmini. In primo luogo, abbiamo il limite dell 'atto di *acquisizione* di proprietà, che è giuridicamente valido solo se ha luogo come conseguenza di "azioni moralmente libere o giuridicamente lecite ",[22] cioè, quando esiste una "relativa libertà d'azione" su un bene, resa possibile dal fatto che il bene non è giuridicamente già occupato da altri. In secondo luogo, anche se un bene può essere giuridicamente occupato, secondo Rosmini, il diritto di proprietà su questo bene è limitato nel tempo e soggetto a numerose condizioni. Ad esempio, vi è una limitazione derivanti dall' utilità del bene in modo che "sembra chiaro che se un oggetto diventa evidentemente e perennemente inutile per me, il diritto razionale richiede che sia considerato non più come occupato da me, ma libero".[23] Infatti, "la mancanza di intelligenza, di potere o di volontà per l'uso di alcuna cosa autorizza gli altri a lamentarsi al proprietario, in base al Diritto razionale, se essi subiscono danni da la privazione di alcuni beni che potrebbero risultare a tutti da un migliore uso della cosa". Inoltre, altri "possono venire a un accordo con lui su un uso migliore di ciò che egli possiede, anche esercitare pressione su di lui con la dovuta moderazione, se egli ignora l'accordo, e il danno conseguente è grave, evidente e comune ".[24]

> 'La proprietà dee cedere tostochè non giova a chi la ha e nouce agli altri' sia coll'impedir loro i beni sia col procacciar loro i mali." *FD*,II, n. 855. "l'uomo non trae, nè vuole, nè può trarre alcun vantaggio dalla sua proprietà [. . .] gli altri non sono obbligati a ripettare la pretesa propietà [. . .]." *FD*,II, n. 858, nota i

---

[18] *FD*, n. 908.
[19] *FD*, n. 970.
[20] *FD*, n. 934.
[21] *FD*, n. 975.
[22] *FD*, n. 314.
[23] *FD*, n. 869.
[24] *FD*, n. 884.

In quarto luogo, Rosmini punta ad un altro limite sul diritto di proprietà che consiste in ciò che egli chiama la possibilità dell "uso innocuo" da altri. Così, " l' occupazione non distrugge completamente in altre persone la facoltà per un uso innocuo delle cose possedute." Questo uso innocuo deve essere inteso nel suo senso stretto, vale a dire, "l'uso della cosa deve essere incapace di causare un qualsiasi ragionevole problema al proprietario. Non deve provocare il menore disagio né prendere da lui la minima utilità presente o futura, che egli può avere da ciò che egli possiede".[25] Quindi, questo uso dovrebbe essere concordato con il proprietario, che ha il diritto di rifiutare solo nel caso in cui egli ha ragioni per dimostrare che tale uso sarebbe dannoso per lui. 26

Anche al di là di questi casi, esistono alcune limitazioni al diritto di proprietà che nascono del suo rapporto con altri diritti. A titolo di esempio, cita Rosmini limitazioni al diritto di proprietà in rapporto alla libertà giuridica -che prenderemo in considerazione nella prossima lezione- così come le limitazioni relative al diritto di difesa o di una necessità imprescindibile concernente al bene comune della società civile o politica che verrà trattata quando faremo riferimento ai principi che orientano la politica economica rosminiana. Inoltre, ci sono limiti imposti alla proprietà privata sul conto del diritto di sopravvivenza, nel qual caso Rosmini sostiene che il proprietario ha "l'obbligo giuridico di permettere ad altri di utilizzare ciò che è suo, quando ciò sia necessario per la conservazione della loro esistenza, a condizione che non sia necessario per la sua sopravvivenza". [27] In una prossima lezione, vedremo anche come Rosmini fondamenta la sua politica assistenza sociale su questo ultimo principio.

Finalmente, in opinione del Rosmini, anche in assenza di doveri strettamente giuridici come quelli già citati, "la proprietà privata deve rispettare certe responsabilità di equità e di benevolenza verso gli altri, se vuole essere giusta e morale." [28] In altre parole, vi esiste da parte del proprietario il dovere morale di esercitare il suo giusto diritto prendendo in considerazione i suoi obblighi etici per quanto riguarda le persone, siano essi singoli individui o organismi collettivi. E ' implicita, nel pensiero di Rosmini, una disponibilità universale anche per l'uso giuridico della proprietà, dove l'altro è sempre presente in qualche modo o in un altro. Probabilmente a causa di questo, la concezione del diritto di proprietà di Rosmini non richiede molto di emendamento della sua filosofia sociale dal momento che essa sembra contenere molti dei grandi principi che prenderemo in considerazione dopo, quando tratteremo la questione sociale.

---

[25] *FD*, n. 498-499.
[26] *FD*, n. 505-506.
[27] *FD*, n. 879, nota.
[28] *FD*, n. 934.